


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI NARZOLE

Adempimenti alla LR 19/2004
e alla DGR 16-757/2005
(Direttiva tecnica in materia di
localizzazione degli impianti
radioelettrici)

**REGOLAMENTO COMUNALE
VERSIONE DEFINITIVA**

CON INDICAZIONE MODIFICHE
APPORTATE

INDICE

INDICE.....	2
TESTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE.....	3
ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE	4
ART. 5 – DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	4
ART. 6 – ACCESSO AGLI ATTI.	7
ART. 7 - TUTELA DEL PAESAGGIO.....	7
ART. 8 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE.....	8
ART. 9 – DESCRIZIONE ZONE INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA	8
ZONA NEUTRA.....	10
ART. 10 – DESCRIZIONE ULTERIORI ZONE INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.....	11
ART. 11 – DESCRIZIONE ZONE PER INFRASTRUTTURE EXTRATERRITORIALI INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA	11
ART. 12 – SANZIONI	11
ART. 13 – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI	12
ART. 14 – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.....	12
ART. 15 – AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA.....	13
ART. 16 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO	13
ALLEGATI CARTOGRAFICI	13

TESTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

ART. 1 – FINALITÀ

Il regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Nell'ambito di tale finalità ribadisce il principio costituzionale di tutela del paesaggio, quale storico patrimonio delle popolazioni locali, in modo da garantire una duratura conservazione e fruizione dei suoi aspetti naturalistici, percettivi, storico-urbanistici. Si pone inoltre il fine di conseguire il minimo livello di emissioni elettromagnetiche compatibili con le esigenze di trasmissione del segnale ad opera del gestore.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva, operanti nell'intervallo di frequenza *tra 0 Hz e 300 GHz*, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della LR 3 agosto 2004, n°19, della DGR 16-757 del 5 settembre 2005 e della vigente legislazione in materia.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle tipologie di impianto di cui all'art. 2, comma 3, della LR 19/2004, di seguito richiamate:
 - a) impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - b) impianti e apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
3. Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della LR 19/2004.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Apparati radioelettrici: le apparecchiature elettriche ed elettroniche preposte alla commutazione del segnale radioelettrico, collocate in apposito locale (shelter).

Fascio principale: la direzione principale di irraggiamento di un'antenna, presso la quale è rilevabile la maggiore intensità di campo elettrico al variare della distanza.

Gestore: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o di radiodiffusione sonora e/o televisiva.

Impianto microcellulare: antenna per la trasmissione del segnale di telefonia cellulare di forma tipicamente scatolare, collocabile su pareti esterne di edifici e con potenza dell'ordine del Watt.

Impianto radioelettrico: una stazione radio di terra che emetta onde elettromagnetiche alle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz nell'espletare un servizio qualunque tra telefonia mobile, telecomunicazione, diffusione sonora, diffusione televisiva.

Ponte radio: l'antenna deputata alle comunicazioni tra stazioni radiobase limitrofe dello stesso gestore.

ART. 4 – PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE

1. Nella formulazione del programma localizzativo annuale di cui all'art. 8, comma 1, LR 19/2004, il gestore tiene conto dei seguenti fattori, facendone espressa menzione nello stesso:
 - a. Opportunità di effettuare richieste verso le aree di attrazione comunale e, in subordine, verso le aree di attrazione industriale o a bassa densità di popolazione se previste.
 - b. Necessità di rendere minima l'esposizione verso i siti sensibili
 - c. Adozione di accorgimenti, tecnologie, ubicazione che rendano sempre minori le emissioni elettromagnetiche per le aree residenziali, tenendo in considerazione i risultati delle attività di monitoraggio.

~~Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento del programma localizzativo, ha facoltà di proporre ulteriori aree di attrazione al fine di minimizzare l'esposizione verso i siti sensibili e verso la popolazione in generale e, in subordine, al fine di ottemperare alle esigenze di copertura del segnale da parte del gestore.~~

Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento del programma localizzativo, provvede ad esprimersi sul programma presentato dai gestori e ha facoltà di organizzare incontri con i gestori, anche al fine di proporre soluzioni alternative col fine di minimizzare l'esposizione verso i siti sensibili e verso la popolazione in generale, sempre nel rispetto del presente regolamento e delle esigenze di copertura del segnale da parte del gestore.

In ogni caso per eventuali modifiche del presente regolamento dovrà essere attuata la procedura indicata all'art. 15 e all'art. 16.

ART. 5 – DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

In riferimento alla normativa nazionale e regionale recente, così riassumibile:

- L.R. n. 19 del 3/8/2004-- DGR. 2 novembre 2004 n. 19-13802--
- D.Lgs n. 259 del 01.08.2003 --DGR 14 giugno 2004 n. 15-12731-- DGR 12 agosto 2004 n. 112- 13293-

si configurano diversi procedimenti per l'installazione o la modifica degli impianti radioelettrici:

Impianti punto-punto con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 WATT (Ponti radio).

I gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda dell'impianto (compilata uniformemente al modello del suballegato I) e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (con il formato MSI di cui al suballegato II). Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

Impianti con potenza inferiore o uguale a 20 Watt

1. Le persone fisiche titolari del l'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) come D.Lgs. 259/2003 e dalla DGR 15-12731/2004 corredato da parere ARPA favorevole.
2. I gestori o i proprietari trasmettono, per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

Impianti con potenza superiore a 20 W.

1. Le persone fisiche titolari del l'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e, contestualmente, all'Arpa, Istanza di Autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del d. Lgs. 259/2003.

Nel relativo procedimento, dovrà essere sempre valutato il profilo urbanistico-edilizio del realizzando intervento (realizzazione di tralicci e locali per ricovero impianti) in riferimento alla vigente normativa urbanistica-edilizia e delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Pertanto il provvedimento autorizzatorio e/o la procedura di denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs n. 259 del 1/8/2003, avendo come contenuto imprescindibile anche la verifica urbanistica-edilizia dell'intervento, sono da ritenersi comprensivi del titolo abilitativo ai fini edilizi.

L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività (attivazione impianto), ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi. A tal fine il Comune stesso ha facoltà di emanare provvedimento di diniego per le richieste di installazione di impianti non compresi nel programma localizzativo annuale del gestore, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano

adeguatamente motivate con ragioni di urgenza e indifferibilità. Tali ragioni vengono valutate secondo i principi di ragionevolezza, motivazione e certezza.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22/2/2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

L'istanza di autorizzazione come la DIA devono pertanto essere corredate da parere ARPA favorevole rilasciato in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 10 settembre 1998, n. 381.

Il Comune deve trasmettere all'ARPA copia dei provvedimenti autorizzativi, mentre deve essere trasmessa al CORECOM copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione;

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'entrata in funzione di una nuova installazione o dalla modifica di una preesistente così come autorizzata o denunciata, il gestore certifica al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004 n. 19-13802.

Per Impianti fissi con potenza efficace in antenna uguale o inferiore a 5 WATT.

L'obbligo di comunicazione al comune e all'ARPA, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della Legge, si ritiene assolto con la presentazione della stessa DIA, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/03 e della DGR n° 15 – 12731 del 14.6.2004 così come modificata dalla DGR n° 112 – 13293 del 12.8.2004.

Si richiama, analogamente, quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802 riguardo agli obblighi di comunicazione specifici per apparati di radioamatore, impianti ed apparecchiature utilizzati per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche, per esigenze di servizio non prevedibili, per le Forze armate e le Forze di polizia.

Per tutti i casi in cui si prevede l'obbligo di certificazione o sola comunicazione degli interventi, si fa riferimento ai modelli allegati alla già citata deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802.

Casi di esclusione

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o D.I.A. e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo

autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Per l'esecuzione delle predette modifiche agli impianti si prescrive che sia effettuata la comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

In aggiunta a quanto prescrive la normativa, il presente piano di localizzazione stabilisce che il gestore deve allegare alla documentazione di certificazione di cui sopra il nominativo di un responsabile tecnico dell'impianto indicando un recapito per eventuali comunicazioni e gestione emergenze. Tale nominativo va aggiornato in caso di cambio di proprietà dell'impianto.

ART. 6 – ACCESSO AGLI ATTI.

Il comune assicura alla cittadinanza ad agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al decreto legislativo n. 39 del 1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

ART. 7 - TUTELA DEL PAESAGGIO

I nuovi manufatti di sostegno per impianti radioelettrici dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi progettuali finalizzati alla tutela del paesaggio:

1. Si salvaguardino le visuali d'interesse panoramico evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista quali le linee di crinale e le dorsali collinari;
2. Si eviti la realizzazione di terrazzi sommitali o intermedi con funzione di servizio;
3. Vengano adottati accorgimenti che consentano di mimetizzare i manufatti anche sotto il profilo cromatico tramite la tinteggiatura secondo la tonalità prevalente nel corso dell'anno presso il sito prescelto, in riferimento sia ai sostegni, che alle recinzioni dei siti, che ai locali contenenti gli apparati radioelettrici (shelter);
4. Le recinzioni dei siti ubicati in contesto non edificato vengano accostate da siepi sempreverdi di tipo fitto;
5. Il gestore che intenda erigere un nuovo manufatto di sostegno in contesto non edificato (fatte salve le aree di attrazione) è tenuto, a titolo di compensazione ambientale, ad effettuare la piantumazione di un'area circostante lo stesso per un'area di raggio almeno pari all'altezza dello stesso, tramite specie arboree coerenti con quelle presenti nella località o comunque autoctone, nel rispetto dei regolamenti di polizia rurale.

Risultano confermate le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio ed i vincoli di inedificabilità per le aree individuate come tali dal PRGC, mentre costituiscono deroga gli interventi di modifica, manutenzione e nuova installazione presso aree di attrazione.

Si richiama il regime di salvaguardia previsto dalla legge urbanistica regionale per le fasce di rispetto dei corridoi infrastrutturali presenti sul territorio. Entro tali corridoi non sarà

pertanto possibile realizzare non solo impianti radioelettrici, ma anche qualunque altra struttura di tipo diverso.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Il Comune promuove, una corretta informazione alla popolazione sulle problematiche legate ai campi elettrici e magnetici, avvalendosi delle competenze dell'ARPA e di ogni altro opportuno supporto tecnico specializzato, e pubblicizzandone gli esiti anche tramite il sito internet.

ART. 9 – DESCRIZIONE ZONE INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di zone ai sensi della DGR 16-757 del 5 settembre 2005 nelle quali rispetto alle richieste di installazione o modifica degli impianti da parte di un gestore di impianto di **telefonia mobile e telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva** si applicano le seguenti Norme differenziate per tipologia di Zona:

Aree Sensibili	
Scuole elementare e media di Via Michelangelo, Asilo infantile di Via Umberto 9, Aree verdi attrezzate (anche in progetto per la popolazione infantile ambito di P.R.G.C C1) di Via Piramide, Viale Rimembranza, Via Garibaldi , pensionato di Via Don Pio Giovanni n. 7, Casa famiglia di Via C. Battisti n. 7 Le aree sensibili sono da intendersi estese alle pertinenze dell'immobile quali cortili, balconi e terrazze.	<i>è fatto divieto all'installazione di impianti</i>

Zone di installazione condizionata in aree compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili	
Aree compresa nel raggio di 30 m dal perimetro esterno delle aree sensibili:	<i>il gestore è tenuto ad adottare misure che consentano di rendere minima l'esposizione dei fruitori dell'area sensibile, quali ad esempio l'orientamento dei fasci principali delle antenne in senso marginale rispetto all'area. Tali soluzioni devono trovare chiara documentazione con l'ausilio di modelli di calcolo.</i>

Zone di installazione condizionata per beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

<p>Beni culturali ambientali di cui all'art. 24 della L.R. 56/77</p> <p>Immobili di enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro.</p> <p>Edifici individuati nella tavola di P.R.G. in scala 1:1000 quali "edifici di pregio storico-artistico";</p> <p>Edifici individuati nelle tavole di P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 quali "complessi e/o manufatti di interesse ambientale /documentario".</p>	<p><i>è vietato l'ampliamento delle volumetrie esistenti ai fini della collocazione degli apparati radioelettrici. Le antenne di nuova installazione, ai fini della tutela del patrimonio storico, non dovranno risultare visivamente percepibili: in tal senso si adottino soluzioni quali l'inserimento all'interno di manufatti esistenti (abbaini, comignoli e simili), oppure vengano realizzati analoghi nuovi manufatti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dell'edificio e del suo intorno. Si eviti di ostacolare la percezione visiva di prospetti di edifici di rilevante interesse ambientale.</i></p> <p><i>Rimane comunque il parere vincolante e della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali di cui all'art. 91 bis, L.R. 56/77 e s. m. ed i. a norma del comma 15, art. 49 della stessa legge regionale, fatti salvi gli edifici vincolati ex D.Lgs 42/04 che sono sottoposti esclusivamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza.</i></p>
--	--

Zone di installazione condizionata per area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente:

<p>AREE di P.R.G.C. R1-R2</p>	<p><i>è vietato l'ampliamento delle volumetrie esistenti ai fini della collocazione degli apparati radioelettrici. Le antenne di nuova installazione, ai fini della tutela del patrimonio storico, non dovranno risultare visivamente percepibili: a tal fine è richiesto l'inserimento all'interno di manufatti esistenti quali abbaini, comignoli e simili, oppure l'edificazione di analoghe nuove strutture nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, o infine la dimostrazione, tramite fotomontaggio, che la nuova antenna non comprometterà la lettura dello spazio storico dalle visuali più significative.</i></p>
-------------------------------	---

Zone di installazione condizionata per aree sottoposte a vincolo paesaggistico e fasce di

rispetto fluviale	
Beni tutelati dalla precedente legge 431/85 cosiddetta Galasso con fascia di 150 mt. per sponda: <ul style="list-style-type: none"> • Fiume Tanaro; • Torrente Mondalavia; • Rio Giminella; • Rio Torbida (r. Torbido); • Rio Bergere–Pianderle(r.dell' Abate). AREE di P.R.G.C. E2	<i>sussiste la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legislazione vigente.</i>

Zone di installazione condizionata per aree soggette a piani paesistici, ove vigenti	
Assenti	

Zone di attrazione per aree esclusivamente industriali	
Assenti	

Zona di attrazione per bassa o nulla densità abitativa	
Assenti	

Zone di attrazione per aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree ed edifici di proprietà comunale.	
Area di P.R.G.C. G4	<i>si applicano le condizioni economiche agevolate di cui all'art. 7 (tutela del paesaggio) e art. 14 (spese di istruttoria)</i>

Zona neutra	
Tutto il rimanente territorio; (aree prive di campiture o delimitazioni negli allegati cartografici);	<i>non sono previste norme specifiche ferma restando la richiesta ai gestori di seguire le norme costruttive di buona pratica a tutela del paesaggio (art. 7) e la programmazione, come prescritto nel presente documento.</i>

ART. 10 – DESCRIZIONE ULTERIORI ZONE INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rispetto alle richieste di installazione o modifica degli impianti da parte di un gestore di impianto di **radiodiffusione sonora e televisiva** e solo per esso, vengono individuate oltre alle precedenti, le seguenti tipologie di zone ai sensi della DGR 16-757 del 5 settembre 2005 nelle quali si applicano le seguenti Norme differenziate per tipologia di Zona:

Zona di vincolo per area definita come centro storico come da P.R.G.C.	
Area DI P.R.G.C. R1-R2	<i>è fatto divieto all'installazione di impianti</i>

Zone di vincolo per area definita come area urbana come da P.R.G.C.	
Area di P.R.G.C. R3-R4-R5-R6-AR-T1-T2.1 e aree contigue (concentrico, fraz. San Nazario, B.ta Lucchi)	<i>è fatto divieto all'installazione di impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 Watt.</i>

ART. 11 – DESCRIZIONE ZONE PER INFRASTRUTTURE EXTRATERRITORIALI INDIVIDUATE NEL PIANO E NORME PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Fasce di inedificabilità'	
Corridoi infrastrutturali relativi a Elettrodotta e Metanodotta	si applica il regime di salvaguardia previsto dalla legge urbanistica regionale per i corridoi infrastrutturali e pertanto divieto di installazione di qualsiasi manufatto

ART. 12 – SANZIONI

1. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni comunali di cui al D. Lgs. 259/2003, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 16, comma 2, LR 19/2004, compresa tra un minimo di 30'000 euro e un massimo di 300'000 euro, irrogata ed introitata dal Comune, nonché alla disattivazione dell'impianto con le modalità di cui all'art. 8 della LR 19/2004.
2. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e certificazione di cui alla DGR 19-13802/2004 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 16, comma 3, LR 19/2004, compresa tra un minimo di 2'000 euro e un massimo di 5'000 euro, irrogata ed introitata dal Comune.

3. Il gestore che non rispetti i parametri tecnici dichiarati nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e nella conseguente certificazione è soggetto, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, alla sospensione degli atti autorizzativi da due a quattro mesi, fino alla revoca in caso di nuova infrazione, come da art. 15, comma 4, L 36/2001.
4. Per le violazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 200 euro a un massimo di 2'000 euro.
5. Le sanzioni amministrative, pecuniarie e di sospensione autorizzativa di cui ai commi precedenti vengono applicate nella loro misura minima agli impianti ricadenti in aree di attrazione.

ART. 13 – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI

I seguenti impianti, indipendentemente dalla tipologia di Zona di collocazione, godono di oneri autorizzativi agevolati nella misura del successivo art. 14:

1. impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA (gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria);
2. impianti microcellulari;
3. impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (quali TACS e TV analogica).

ART. 14 – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della DGR 16-757 del 5 settembre 2005, le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti per ogni singola installazione sono individuate:
 - a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 7, commi 7, 8, all'art. 8, commi 9, 10, all'art. 9, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
2. Il contesto si intende "non edificato" quando non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di 300 m dal punto di installazione dell'impianto stesso.
3. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

4. Sono fatti salvi gli importi minimi dovuti come diritti di segreteria e gli oneri di urbanizzazione relativi alla disciplina edilizia per le nuove installazioni costituite dall'insieme di manufatti di sostegno (pali o tralicci), impianti radioelettrici e locale contenente gli apparati radioelettrici. Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti di un terzo per impianti ricadenti in aree di attrazione.
5. Non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo di cui al comma 1 è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego. Il pagamento deve essere effettuato al momento della richiesta del titolo autorizzativo.
7. Le somme sono versate per l'80% al Comune e per il 20% alla Provincia di Cuneo. Della quota destinata al Comune, il 50% (pari al 40% dell'onere complessivo) viene liquidato a favore dell'ARPA.

ART. 15 – AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

La cartografia allegata al presente regolamento viene aggiornata con periodicità annuale, salvo assenza di variazioni sostanziali.

Se in ambiti territoriali diversamente classificati dalla cartografia, in futuro dovessero legittimamente insediarsi attività che determinano la loro ridefinizione in aree sensibili, così come definite dalla legge, le suddette aree entreranno a far parte degli ambiti indicati per le aree sensibili e saranno soggette alla conseguente normativa, senza che ciò costituisca variante al presente strumento di pianificazione territoriale.

Analogamente, l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dell'area sensibile di cui al precedente capoverso, entrerà a far parte degli ambiti aree condizionate lettera a) e sarà soggetta alla conseguente normativa.

ART. 16 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale nella sua presente versione. Modifiche sostanziali degli articoli sono ammesse solo a seguito di nuova deliberazione consiliare, **mediante l'adozione di regolamento in fase preliminare, pubblicazione e deposito per 30 giorni consecutivi, presentazione osservazioni nei successivi 30 giorni, approvazione regolamento definitivo, al fine di consentire ai soggetti portatori di un pubblico interesse di poter formulare le proprie osservazioni.**

ALLEGATI CARTOGRAFICI

Tavola 1.1A Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione - territorio in scala 1:5000

Tavola 1.1B Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione - territorio in scala 1:5000

Tavola 1.2 Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione - capoluogo in scala 1:2000

Tavola 2.1A Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva - territorio in scala 1:5000

Tavola 2.1B Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva - territorio in scala 1:5000

Tavola 2.2 Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva - capoluogo in scala 1:2000